

Statuto

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97, sotto la denominazione "I colori dell'Iris...Onlus". La ONLUS ha sede in Arzano (NA), alla Via San Remo n.84.

Art. 2 – Oggetto e scopo

La ONLUS non ha fini di lucro. essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e di familiari. In particolare si propone lo scopo di operare nel settore della Beneficenza e di promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico seguendo la "vocazione creativa" del nostro paese con un percorso educativo e formativo in grado di lasciare ampio spazio a tale componente. In realtà, poiché ciò non avviene ancora in maniera diffusa, la nostra associazione, cercherà, di rivalutare l'arte all'interno di laboratori artistici per bambini e adolescenti. Nel corso degli ultimi decenni, sono stati condotti numerosi studi sul legame fra la pratica di attività artistiche e lo sviluppo delle capacità cerebrali dell'individuo. L'arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc.), coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la crescita dell'individuo, essa continua ad influenzare lo sviluppo del cervello, le abilità, la creatività e l'autostima, favorendo inoltre l'interazione con il mondo esterno e fornendo tutta una serie di abilità che agevolano l'espressione di sé e la comunicazione.

In particolare l'associazione:

- organizzerà corsi di decoupage, terracotta, pittura, musica e spettacolo;
 - realizzerà oggetti, bomboniere della solidarietà e quant'altro nascerà dalla creatività dei volontari stessi;
 - parteciperà a mercatini della solidarietà ed a tutti gli eventi attraverso i quali potrà esercitare il proprio scopo e/o attraverso i quali potrà reperire fondi da investire nell'attività istituzionale.
- Il tutto per persone che vivono in situazioni di disagio che non possono permettersi di valorizzare se stessi e nemmeno conoscono le capacità benefiche, dell'apprendimento artistico.
- L'attività della Onlus sarà altresì rivolta all'attuazione di progetti, aventi lo scopo istituzionale sopra menzionato, destinati a componenti di collettività di paesi in via di sviluppo versanti in situazioni di svantaggio economico - sociale.
- La Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.
- La Onlus persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono alla Onlus a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Onlus dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;

PS JF Dmg

- b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla Onlus;
- c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della Onlus, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione d'imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Titolo II Soci

Art. 4 – Requisiti per diventare soci

Sono soci dell'associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio stesso.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; le indegnità e morosità saranno sancite dall'assemblea dei soci.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari;

- Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, essi compongono il consiglio direttivo dei soci, chiamato ad approvare, in via maggioritaria, adesioni e proposte dei soci, nonché la concessione dei rimborsi per le spese sostenute per la realizzazione delle attività. Essi partecipano alle assemblee ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione delle attività. La loro durata in carica è illimitata.

- Sono soci ordinari coloro che condividono gli ideali e gli scopi dell'associazione e che, previa domanda, saranno accettati dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota sociale di ammissione e le quote per la realizzazione delle attività stabilite dal Consiglio Direttivo. Partecipano alle assemblee e hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, il cui ammontare è stabilito ed approvato dal Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle attività in cui sono direttamente impegnati. Restano tali al rinnovo della quota annua.

- Sono soci sostenitori coloro che, condividendo gli ideali e gli scopi dell'associazione, verseranno la quota associativa annuale e/o le quote per la realizzazione delle singole attività come contributo al raggiungimento dei fini istituzionali. Non partecipano alle assemblee, non ricoprono cariche sociali e non hanno obbligo di dimissioni. La durata della loro carica è annuale.

- Sono soci onorari personalità che hanno raggiunta una riconosciuta posizione di eccellenza nel loro campo di applicazione. Sono esonerati dal versamento della quota annuale, possono tuttavia

LS 4.12.2014

contribuire alla realizzazione delle attività associative volte al raggiungimento dei fini istituzionali e versare contributi volontari.

Titolo III

Organi sociali

Art. 5 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- assemblea dei soci
- consiglio di amministrazione

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 7 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera su:

- bilancio;
- indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'associazione;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- tutto quant'altro ad essa demandato dalla legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Art. 8 – Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea il dovere di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art. 21 codice civile.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio può nominare nel proprio seno un presidente, un vice - presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto al presidente. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

SS F.P. BNU

Art. 10 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11 – Presidenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice - presidente. Delle riunioni del consiglio verrà redatto processo verbale, su apposito libro, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura altresì l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Titolo IV Il rendiconto

Art. 12 – Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 13 – Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Li', 28/03/2014

In Fede





